Quattro casi

Alcuni esempi di violazione e relative sanzioni (amministrative e penali) in base al nuovo testo unico antiriciclaggio

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1

Chiunque trasferisce a terzi importi in contanti superiori alla soglia di 5mila euro è punito con la sanzione amministrativa calcolata dall'1% fino al 40% della transazione

2

L'intermediario che omette di registrare un'operazione nel proprio Archivio antiriciclaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10mila a 200mila euro

SANZIONI PENALI

3

Il professionista che non adempie agli obblighi di adeguata verifica della propria clientela rischia la sanzione penale della multa (delitto) da 2.600 a 13mila euro

4

L'intermediario che non rispetta il divieto di divulgazione della segnalazione di operazione sospetta effettuata rischia la sanzione penale (contravvenzione) dell'arresto da 6 mesi a un anno o dell'ammenda da 5mila a 50mila euro

Nuovi obblighi. Il decreto in discussione riordina il sistema di contrasto a violazioni penali e amministrative

L'antiriciclaggio alza le sanzioni

Alcuni veti interessano tutti i cittadini, altri sono mirati sui professionisti

A CURA DI
Luigi Ferrajoli

La bozza del decreto legislativo antiriciclaggio ridisegna destinatari e tipologia delle sanzioni. Alcune di queste andranno a colpire specifici soggetti - intermediari finanziari, società esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili eccetera -, altre qualsiasi individuo a prescindere dall'attività professionale. Quanto alle fattispecie sensibili di violazione, la sanzione può essere inflitta per inosservanza di specifici obblighi "istituzionali" antiriciclaggio (identificazione, registrazione, comunicazione o segnalazione) o in base all'inosservanza di regole preordinate alla corretta utilizzazione di strumenti di pagamento (denaro contante, assegni) o all'apertura di conti correnti.

Identificazione

È prevista una multa da 2.600 a 13mila euro nei confronti dei soggetti che hanno il dovere di adeguata verifica della clientela, qualora non ottemperino all'obbligo di identificazione. A rischio è la posizione della persona tenuta a indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua l'operazione, dato che l'omessa o falsa indicazione comporta la pena della reclusione da sei mesi a un anno oltre al pagamento di una multa da 500 a 5mila euro. Alla stessa multa sono sottoposti gli intermediari finanziari, i professionisti, i revisori contabili e tutti i soggetti tenuti all'obbligo di registrazione quando omettano di provvedervi ovvero quando la effettuino in modo incompleto o tardivo. Le sanzioni raddoppiano se l'identificazione e la registrazione sono realizzate utilizzando strumenti fraudolenti per impedire l'individuazione del soggetto.

La pena della reclusione fino a un anno e la multa da 100 a mille euro colpisce Collegio sindacale, Consiglio di sorveglianza e Comitato di controllo di gestione quando non danno notizia di operazioni sospette, dell'apertura di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, della violazione al divieto di uso del contante e titoli al portatore, nonché della violazione degli obblighi di registrazione. I soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione di un'operazione sospetta non possono peraltro darne comunicazione fuori dei casi previsti dal decreto, pena l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da 5mila a 50mila euro. È invece soggetto alla pena della reclusione da 1 a 5 anni oltre alla multa da 310 a 1.550 euro, la persona che, al fine di trarne profitto, utilizzi indebitamente ovvero falsifichi carte di pagamento che permettano il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni o servizi. È sottoposto alla stessa pena la persona che possegga, ceda o acquisisca carte o strumenti aventi provenienza illecita ovvero falsificati o alterati.

Sanzioni amministrative

Gli intermediari finanziari, gli esercenti attività finanziaria e le società di revisione, soggiacciono alla sanzione da 10mila a 200mila euro per la violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione, controllo e formazione interna. Una pena da 5mila a 50mila euro è invece applicata agli intermediari finanziari e alle società di revisione nonché alle società fiduciarie e agli operatori che svolgono l'attività di offerta tramite internet di giochi, scommesse, concorsi con vincite in denaro, se non istituiscono un archivio unico informatico.

Medesima sanzione sia nel caso di omessa organizzazione del registro della clientela sia per la mancata adozione delle modalità di registrazione. È altresì prevista una sanzione da 5mila a 50mila euro nell'ipotesi di violazione degli obblighi informativi da trasmettere all'Uif, mentre l'inosservanza del provvedimento di sospensione dell'esecuzione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, è punita con pena da 5mila a 200mila euro.

Confermato il divieto di trasferimento di denaro contante e di libretti di deposito bancario o postale al portatore o titoli al portatore (pur con un abbassamento della soglia di rilevanza a 5mila euro), la cui inosservanza determina una sanzione calcolata dall'1% al 40% dell'importo trasferito. Analoga sanzione è inflitta nell'ipotesi di violazione al divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5mila euro senza l'indicazione del nome o ragione sociale del beneficiario o senza la clausola di non trasferibilità. La violazione al divieto di emettere libretti di deposito bancario o postale al portatore per un importo pari o superiore a 5mila euro comporta invece una sanzione da 20% al 40% del loro valore, mentre l'apertura o l'impiego di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia determina una pena compresa tra il 20% e il 40% del saldo nel primo caso e tra il 10% e il 40% nel secondo.

È punita, infine, con una sanzione dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione, del libretto o del conto, l'omessa comunicazione al ministero delle notizie relative alle violazioni al divieto all'uso improprio degli strumenti sopra richiamati da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio.

ADEMPIMENTI AD HOC

La griglia aggiornata contiene punizioni ponderate rispetto a un sistema di verifiche «istituzionali»

La riforma

Con l'approvazione della nuova bozza di decreto legislativo antiriciclaggio da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta in prima lettura il 27 luglio 2007, è attesa una significativa riorganizzazione della materia anche con riguardo al relativo sistema sanzionatorio.

Si tratta di una profonda revisione - ispirata ai criteri di delega di cui all'articolo 21 della legge n.29/2006 - che da un lato tende a riequilibrare il riparto tra sanzioni amministrative e penali previste in relazione alla gravità dei comportamenti vietati e degli obblighi infranti, dall'altro a restringere ancor più le maglie del controllo della circolazione dei flussi finanziari.

Basti pensare che il denaro contante non potrà più essere trasferito oltre la soglia dei 5mila euro: chiunque supererà questa nuova soglia, andrà incontro a una sanzione amministrativa calcolata dall'1% al 40% della transazione. A professionisti e intermediari finanziari sono dedicate contravvenzioni specifiche legate ai nuovi obblighi antiriciclaggio assegnati a queste categorie.

Le novità in arrivo

Violazioni e sanzioni previste dalla bozza di decreto legislativo sull'antiriciclaggio

Violazione	Norma violata	Sanzione	Norma sanzionatoria
Sanzioni penali			
Violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela	Titolo II, capo I articolo 15 e seguenti	Multa da 2.600 a 13.000 euro	Articolo 55 comma 1
Omessa o falsa indicazione delle generalità da parte dell'esecutore della identificazione	Titolo II, capo I articolo 15 e seguenti	Reclusione da 6 mesi a 1 anno con multa da 500 a 5.000 euro	Articolo 55 comma 2
Omessa, tardiva o incompleta registrazione	Articolo 36	Multa da 2.600 euro a 13.000 euro	Articolo 55 comma 3
Omessa comunicazione delle notizie riguardanti la violazione dell'articolo 7 comma 2, articolo 41, articolo 49 comma 1, 5,6,7,12 e 13, articolo 36	Articolo 52	Reclusione fino a 1 anno e multa da 100 a 1.000 euro	Articolo 55 comma 4
Omessa comunicazione da parte di agenti di cambio, mediatori creditizi, agenti attività finanziarie	Articolo 36 comma 4	Multa da 2.600 a 13.000 euro	Articolo 55 comma 6
Divieto di comunicazione dell'avvenuta segnalazione di operazioni sospette; divieto di comunicazione flusso di ritorno delle informazioni	Articolo 46 comma 1 e articolo 48 comma 4	Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 50.000 euro	Articolo 55 comma 7
Utilizzo indebito o falsificazione/ alterazione di carte di pagamento ovvero possesso di carte di pagamento di provenienza illecita o false che abilitano il prelievo di denaro contante o l'acquisto di beni e servizi	-	Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 310 a 1.550 euro	Articolo 55 comma 8
Sanzioni amministrative			
Violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela, registrazione, controlli interni, formazione personale, da parte di intermediari finanziari, soggetti esercenti attività finanziaria, società di revisione	Articolo 7 comma 2, articolo 54 e articolo 61 comma 1	Sanzione pecuniaria da 10.000 a 200.000 euro	Articolo 56 comma 1
Violazione del provvedimento di sospensione dell'operazione a rischio riciclaggio disposta dall'Uif	Articolo 6 comma 7 lettera c)	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro	Articolo 57 comma 1
Omessa istituzione dell'Archivio unico informatico	Articolo 37	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro	Articolo 57 comma 2
Omessa istituzione del registro clientela e mancata adozione modalità registrazione	Articolo 38 e articolo 39	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro	Articolo 57 comma 3
Omessa segnalazione di operazione sospetta	Articolo 41	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione	Articolo 57 comma 4
Violazione degli obblighi informativi nei confronti dell'Uif	Articolo 6, articolo 40, articolo 41, articolo 43	Sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro	Articolo 57 comma 5

Società di revisione

Per i controllori scatta il rischio della reclusione

Contrastare l'utilizzazione degli intermediari finanziari, degli esercenti attività finanziaria e delle società di revisione a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Per questa finalità il nuovo Testo unico antiriciclaggio (articolo 55, comma 4) ha previsto l'irrogazione della pena della reclusione fino a un anno – e la multa da 100 a mille euro – nel caso in cui gli organi di controllo della persona giuridica (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato di controllo di gestione, incaricati del controllo di gestione) omettano di effettuare le comunicazioni prescritte dall'articolo 52.

La disciplina si collega alle disposizioni contenute nel Dlgs n. 231/2001 che prevede una serie di specifiche fattispecie in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni per illeciti amministrativi dipendenti da reato. L'articolo 25-*quater* del decreto sancisce infatti la responsabilità degli enti nel caso di commissione di delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico.

A prescindere dal principio generale secondo cui la responsabilità penale è personale, non bisogna trascurare il fatto che le disposizioni contenute nel Dlgs 231/2001 riconoscono nella persona giuridica un soggetto autonomamente responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo esclusivo vantaggio sia da persone che rivestono o esercitino, anche di fatto, funzioni "apicali" di rappresentanza o direzione dell'ente, ma anche di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di coloro che esercitano un potere direttivo. Nel caso di commissione di un reato rilevante sotto il profilo penale da parte delle persone che rivestono funzioni "apicali", come nel caso di omessa comunicazione ai fini antiriciclaggio, la persona giuridica deve dunque cautelativamente predisporre un vero e proprio scudo protettivo se vuole evitare l'irrogazione di una sanzione.

In linea generale l'ente può riuscire a dimostrare la propria incolpevolezza, provando di possedere un particolare tipo o modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione del reato. In ogni caso, la persona giuridica non risponde se riesce altresì a provare che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (articolo 6 comma 1, lettera b) del Dlgs n. 231/2001).

Le possibili sanzioni conseguenti all'accertamento di una responsabilità dell'ente sono particolarmente incisive in quanto non solo comprendono l'irrogazione di una sanzione pecuniaria, ma la violazione è punita anche attraverso l'applicazione di sanzioni interdittive, tra cui le più penetranti sono sicuramente rappresentate dall'interdizione dall'esercizio dell'attività e dalla sospensione o revoca di una concessione. Per la commissione di un illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre una sanzione pecuniaria che viene comminata per quote di capitale in un numero non inferiore a 100 e non superiore a mille. L'importo della quota varia da un minimo di 258 a un massimo di 1.549 euro.

La commisurazione della sanzione pecuniaria è stabilita sulla base di specifici criteri che tengono conto della gravità del fatto, del grado di colpevolezza dell'ente, delle eventuali attività svolte per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di nuovi illeciti, nonché delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

FIGURE APICALI
Nelle ipotesi di rilevanza penale, come l'omessa comunicazione, le conseguenze ricadono sulla persona giuridica

Irrogazione. Da Bankitalia alla Dia

L'istruttoria segue un duplice iter

Diverse le procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative e penali antiriciclaggio.

L'applicazione della sanzione pecuniaria – in violazione degli articoli 7, 54 e 61, comma 1 – sarà riservata alla Banca d'Italia che provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 145 del Tub. La Banca d'Italia contesta gli addebiti ai soggetti interessati che possono a loro volta presentare entro 30 giorni le loro deduzioni. Previa valutazione delle argomentazioni difensive formulate dagli accusati ed esaminate le informazioni raccolte, la Banca d'Italia applica la sanzione con provvedimento motivato poi pubblicato per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.

Contro il provvedimento d'irrogazione della sanzione è possibile proporre opposizione alla Corte d' appello di Roma nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell'atto impugnato. Per quanto concerne invece le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi, la sanzione è irrogata dall'Isvap che effettua la contestazione degli addebiti nel termine di 120 giorni dall'accertamento dell'infrazione. Entro i successivi 60 giorni i soggetti ritenuti responsabili possono provvedere al pagamento nella misura più favorevole fra la terza parte del massimo e il doppio del minimo della pena edittale, la cui corresponsione estingue la violazione.

Sanzioni penali

L'accertamento delle infrazioni agli articoli 57 e 58 è riservato all'Uif, alle autorità di vigilanza di settore, alle amministrazioni interessate, alla Guardia di finanza e alla Dia.

Se possibile, la contestazione delle violazioni va addebitata immediatamente o, in caso contrario, gli estremi della violazione vanno notificati entro 90 giorni con le modalità previste dal Codice di procedura civile. L'autorità che ha accertato la violazione deve presentare rapporto al ministero dell'Economia e finanze ed, entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati *possono* far pervenire scritti difensivi e documenti, e possono altresì chiedere di essere sentiti. Il ministero dell'Economia e finanze, se ritiene fondato l'accertamento ingiunge, con decreto motivato, il pagamento della somma dovuta, in caso contrario emette un provvedimento di archiviazione. Entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, gli interessati possono proporre opposizione contro l'ingiunzione di pagamento mediante ricorso da presentare avanti al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione.

È tuttavia consentito il ricorso al pagamento di una somma in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione per le violazioni dell'articoli 49 commi 1, 5, e 7, il cui importo non sia superiore a 250mila euro.